

cadere, e somigliante metodo era seguito in tutt'i Consigli della Repubblica nelle differenti votazioni.

b) *Quarantie* (giustizia). Il bisogno che ha ogni società fino dal suo primo formarsi di provvedere alla giustizia, di frenare gli eccessi, di contenere ciascun individuo nei limiti prescritti dall'equità naturale e dalle leggi, introdusse fino da' più remoti tempi tra i Veneziani giudici e capitolari. Quindi vediamo antichissime carte sottoscritte da quelli, e formarsi a poco a poco i magistrati detti del *Proprio* per le cose civili, del *Maleficio* per le criminali, del *Forestiero* allorchè per l'ampliamento del commercio nel secolo XII divenne assai numeroso il concorso dei mercanti forestieri nelle isole. Le quali magistrature ed altre che alla giustizia si riferivano, furono poi ordinate in modo che ad un Tribunale supremo detto della *Quarantia*, perchè composto di quaranta individui, mettersero capo, alla quale spettavano le appellazioni, i giudizi criminali, e non piccola parte ancora nella politica, prima che fosse creato ed ordinato il Senato. Rispettabilissimo corpo dunque era, e riguardato come il più augusto consesso della Repubblica, e quando anche ne furono nel progresso del tempo, staccate alcune materie, non perciò vennero a scemare verso di esso la pubblica estimazione ed il rispetto. La grande quantità invero delle faccende, quando i rapporti della Repubblica si furono ampliati, diede origine alla formazione d'un'altra *Quarantia*, rimanendo alla prima il nome di *Quarantia Criminale*, prendendo la seconda quello di *Quarantia civile*, e poi una terza fu denominata *Quarantia civil nuova*, alla quale venivano tutte le cause della Terraferma. Nè ciò bastando furono istituiti per le liti civili ancor due collegii, che portati negli ultimi tempi, l'uno a venticinque individui, l'altro a quindici, vennero a comporre una quarta *Quaran-*